

ILL.MO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO
SEDE DI ROMA

*

RICORSO
(con domanda cautelare)

proposto da

Eleonora TUMINO, nata a Ragusa il 26/12/1995, CF. TMN LNR 95T66 H163T, rappresentata e difesa, per procura in calce al presente atto, dall'avv. Fabio Rossi del Foro di Catania (C.F.: rssfmr71l06c351z) ed elettivamente domiciliata presso la seguente casella pec in dotazione al medesimo difensore fabio.rossi@pec.ordineavvocaticatania.it;

contro

- **Ministero dell'Istruzione;**
- **Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia - Romagna;**
- **Commissione giudicatrice del concorso ordinario per docenti indetto con D.D. 499/20 e D.D. 23/22, Regione Emilia Romagna, classe di concorso B022;**

per l'annullamento

(previa sospensione dell'efficacia)

- dell'avviso dell'USR Emilia Romagna prot.10243 del 29/4/2022 e dell'allegato elenco (nonché di eventuali altri adottati) dei candidati ammessi alle prove pratiche e orali del concorso ordinario per docenti indetto con Decreto Dipartimentale n.499/20, come modificato D.D. 23/22, Regione Emilia Romagna, classe di concorso B022 (*"Laboratori di tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali"*), nella parte in cui tra gli ammessi non figura l'odierna ricorrente;

- degli esiti della prova scritta della suddetta procedura concorsuale, Regione Emilia Romagna, classe di concorso B022 (“*Laboratori di tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali*”), resi visualizzabili in piattaforma telematica in data 16/4/22, nella misura in cui alla ricorrente è stato attribuito il punteggio di 68;
- dei verbali di correzione e valutazione della prova scritta della ricorrente, di estremi non conosciuti, e degli eventuali provvedimenti e verbali, di data e protocollo sconosciuti, con cui la ricorrente dovesse essere stata espressamente esclusa dal prosieguo del concorso ordinario di cui sopra;
- del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con cui il Ministero dell’Istruzione ha approvato, ai sensi dell'art. 7 del D.M. 9 novembre 2021 n. 326, i quesiti, elaborati dalla Commissione Nazionale di cui alla medesima disposizione, costituenti la prova scritta del concorso ordinario per docenti indetto con Decreto Dipartimentale n.499/20, come modificato D.D. 23/22, classe di concorso B022 (“*Laboratori di tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali*”), nella parte in cui sono state contrassegnate come erranee le risposte (invece, esatte) di cui si dirà in ricorso;
- del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta svolta in data 13/4/2022, nella parte in cui riverbera i medesimi errori di cui al punto precedente;
- ove occorra, degli artt.4, 6 e 7 D.M. n.326 del 9/11/2021, degli artt.3 e 5 del Decreto Dipartimentale n.23 del 5/1/22 e dei quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta redatti dalla Commissione nazionale di cui al citato art. 7 D.M. 9 novembre 2021, n. 326;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale o, comunque, connesso in quanto lesivo degli interessi dell'odierna ricorrente.

*

MOTIVI

MANCATA ATTRIBUZIONE ALLA RICORRENTE DI PUNTI 4 PER LE RISPOSTE FORNITE ALLE DOMANDE N.24 E 44 DELLA BATTERIA DI QUESITI AD ESSA SOMMINISTRATA – ECCESSO DI POTERE PER ERRORE DI FATTO, DIFETTO D’ISTRUTTORIA, ERRONEA MOTIVAZIONE, MANIFESTA ILLOGICITÀ, PALESE INIQUITA’ E INIDONEITÀ DELL’ATTO AL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO – SVIAMENTO DI POTERE – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI D’EGUAGLIANZA, IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA P.A. (ARTT.3 E 97 COST.).

La signora Tumino, nell’anno 2014, ha conseguito il diploma di “Grafico pubblicitario” presso l’Istituto d’Istruzione Superiore “*Galileo Ferraris*” di Ragusa (ALL.1) e, nel 2017, la Laurea Triennale in “Scienze della Comunicazione” presso l’università di Bologna (ALL.2).

La stessa ha, quindi, sempre più affinato le proprie competenze tecniche – in particolare, in ambito fotografico – conseguendo, tra l’altro, l’Attestato di Qualifica di “Direttore della fotografia, operatore di ripresa e montaggio” presso l’Accademia Nazionale del Cinema do Bologna (anni 2017-2019) (ALL.3).

Fino a quando, in data 10/12/19, la signora Tumino ha avuto la possibilità di essere assunta, in base ai propri titoli professionali, quale docente di “Laboratori di tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali” (classe di concorso B022) presso l’Istituto Professionale Statale “*Persolino-Strocchi*” di Faenza (ALL. 4). L’incarico è, poi, proseguito fino al 30/6/20; periodo in cui la stessa ha potuto sperimentare la propria inclinazione all’insegnamento.

Incoraggiata dalla suddetta esperienza didattica, la signora Tumino, nel 2020, ha presentato domanda d’iscrizione nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (G.P.S.) (ALL.5), sulla base delle quali, in data 21/10/20, ha avuto attribuito un ulteriore incarico di docenza, sempre per la disciplina B022, fino

al 30/6/21, presso l'Istituto d'Istruzione Statale "Camillo Golgi" di Brescia (ALL.6).

L'attività d'insegnamento è proseguita anche nel corrente a.s. 2021/22, nel corso del quale la ricorrente è stata nuovamente nominata da GPS fino al 31/8/22 (sempre su cattedra vacante) per la medesima disciplina B022, presso l'Istituto Superiore Statale "Bazzoli" di Desenzano del Garda (ALL.7).

Ovvio corollario della suddetta esperienza lavorativa maturata in campo scolastico è stata la presentazione, in data 16/6/20 (ALL.8), della domanda di partecipazione al concorso ordinario per l'assunzione a tempo indeterminato quale docente (classe di concorso B022 - Regione Emilia - Romagna).

In particolare, la procedura di reclutamento di cui sopra era già stata indetta con Decreto Dipartimentale n.499 del 21 aprile 2020 per complessivi 25.000 posti in tutta Italia e per le varie classi concorso; di cui 12 posti erano previsti per la classe di concorso B022 ("*Laboratori di tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali*"), d'interesse della ricorrente, nella Regione Emilia-Romagna. E' intervenuto, poi, il D.D. n.649 del 3/6/20 che ha elevato a 33.000 i posti complessivi e, specificamente, a 16 quelli da coprire per la B022 in Emilia – Romagna (ALL.9).

A ridefinire le modalità di svolgimento delle prove concorsuali, ai sensi dell'art.59 commi 10 e 11 D.L. n.73 del 25/5/21 (conv. in L.106 del 23/7/21) recante "*Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19*", è intervenuto il D.M. n.326 del 9/11/2021 (ALL. 10) che, in particolare, all'art.4, ha previsto una "*prova scritta computer-based*" composta da cinquanta quesiti (uguali, per ciascuna classe di concorso, sull'intero territorio nazionale ma somministrati in ordine differente e casuale per ciascun candidato).

Il successivo art.6 del medesimo DM 326/21 ha, quindi, stabilito **l'assegnazione di 2 punti per ogni risposta esatta (nessuno, invece, per quelle errate o non date), per un massimo di punti 100, e il superamento delle prova con un minimo di 70 punti.**

Infine, l'art. 7 ha disposto che : *“I quesiti delle prove di cui all’articolo 4 sono predisposti a livello nazionale dal Ministero che, a tal fine, si avvale di una Commissione Nazionale, incaricata altresì di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta computer based”*,

Le suddette indicazioni ministeriali sono state, quindi, formalmente recepite in seno al Decreto Dipartimentale n.23 del 5/1/22 (ALL.11), recante *“Disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 499 - Concorso ordinario personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado”*, che, in particolare, agli artt.3 e 5, ha apportato le relative rettifiche in materia di prova scritta del concorso di cui trattasi (rispetto a quanto previsto nel primo bando del 2020).

Ebbene.

La signora Tumino è stata convocata per la suddetta prova scritta del concorso con avviso dell’USR Emilia-Romagna prot.6299 del 18 marzo 2022 ed ha sostenuto la prova medesima nella mattina del successivo 13 aprile (presso l’Istituto Professionale di Stato *“Filippo Re”* di Reggio Emilia) (ALL.12).

Ora, non appena iniziata la prova, la signora Tumino si è accorta subito della presenza di più domande che – pur rientrando nella propria specifica sfera di competenze (come maturate in anni di formazione, prima, e d’insegnamento, poi) – risultavano, tuttavia, di dubbia soluzione in quanto formulate in maniera ambigua e/o suscettibili di più risposte. Portava, comunque, a compimento il questionario e attendeva la pubblicazione dei relativi esiti (prevista, come da avviso n.8282 del 6/4/22, ALL.13, per i giorni subito a seguire).

E, in effetti, in data 16/4/22 sono stati inseriti nella piattaforma concorsuale gli esiti della prova scritta (ALL.14) e, per tal via, la signora Tumino ha appreso esserle stati assegnati punti 68; a soli 2 punti, quindi, dal minimo di 70 previsto per l’accesso alle prove concorsuali successive. In

buona sostanza, **sarebbe bastata anche una sola risposta esatta in più (o, meglio, riconosciuta come tale) per poter proseguire nell'iter concorsuale.**

Dalla lettura del successivo avviso dell'USR Emilia-Romagna n.10243 del 29/4/2022 (ALL.15), l'odierna ricorrente ha, poi, appreso, **a fronte di 120 partecipanti alla prova scritta B022 in Emilia Romagna, solo 13 candidati hanno raggiunto il previsto punteggio minimo di 70. Quindi, addirittura, in numero inferiore alle 16 cattedre messe a concorso!**

In verità, rileggendo il proprio elaborato concorsuale e le relative valutazioni in termini di correttezza o erroneità delle risposte, la docente Tumino ha avuto conferma che, in disparte altri casi dubbi, almeno due risposte certamente esatte (quelle relative alle domande contrassegnate con i numeri 24 e 44 del questionario somministrato alla ricorrente) sono state, invece, contrassegnate come errate.

La ricorrente avrebbe, quindi, avuto diritto ad un punteggio complessivo di 72, anziché 68 punti, e avrebbe, di conseguenza, abbondantemente raggiunto il punteggio minimo per il superamento della prova scritta (ma già con la convalida anche di una sola delle due risposte date, rispettivamente, ai quesiti 24 e 44, come si diceva, sarebbe stata ammessa al prosieguo delle prove).

D'altronde, la superficiale predisposizione dei questionari relativi al concorso ordinario indetto con DD.DD. 499/20 e 23/22, da parte dell'apposita Commissione nazionale, è balzata anche agli *onori* della cronaca (fra i tantissimi, si confrontino gli allegati articoli delle riviste specializzate "Orizzonte Scuola": *"Concorso secondaria, il Ministero ammette che c'erano test errati. Anief: siamo sepolti di segnalazioni"*, ALL. 16; e "Tecnica della scuola": *"Concorso ordinario secondaria. Il MI riconosce gli strafalcioni nei quesiti. Ecco quale soluzione sarà adottata"*, ALL. 17), tanto da indurre a parziali riconoscimenti di erroneità da parte del Ministero (cui, tuttavia, non è, a tutt'oggi, seguito alcun concreto atto

di revisione concorsuale) che ha anche fornito due indirizzi, pec e mail, ove indirizzare le segnalazioni: - dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it; - DGPER.segreteria@istruzione.it (vedasi il comunicato, ALL.18)..

Quanto, specificamente, alla prova scritta relativa alla disciplina B022 “*Laboratori di tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali*”, l’erroneità di almeno due quesiti – o, più precisamente, l’ingiusta valutazione di erroneità per almeno due risposte che, invece, erano da considerarsi senz’altro corrette – si desume inequivocabilmente da una piana lettura dei più autorevoli e diffusi libri di testo in uso nelle scuole (“*Immaginando*” Hoepli editrice; “*Click & Net*”, LDM editrice; “*Fotografia*”, Zanichelli editrice, ALL.19) ed è stata, altresì, confermata da due noti esperti della materia (il **prof. Eros Damiano Mauroner**: docente, già esperto esterno dell’Accademia di Belle Arti di Brescia e fotografo professionista, con all’attivo svariate mostre, esposizioni, partecipazioni a concorsi anche internazionali, pubblicazioni in riviste specializzate, come da *curriculum* ALL.20); **Davide Marangia**, titolare dello studio *Spazio Fotografico Equipho* di Bari e molto attivo quale fotografo *freelance*, appositamente incaricati dalla ricorrente per avere conferma della bontà delle proprie conclusioni e poter così avere la serenità di non impegnare l’illustre Collegio giudiziario oggi adito sulla base di valutazioni meramente personali.

Si passa, allora, ad esaminare e a rimettere all’attenta valutazione dell’illustre Collegio le palesi incongruenze delle contestate domande n.24 e 44 del questionario somministrato alla ricorrente, con il seguente ordine espositivo:

- riporto integrale del testo del quesito e delle relative opzioni di risposta offerte al candidato (Legenda: * risposta considerata esatta dalla Commissione; X risposta data dal candidato);
- illustrazione delle incongruenze sulla base dei maggiori manuali di settore;

- pareri a supporto da parte degli esperti incaricati dalla ricorrente.

DOMANDA 24

La semisfera bianca dell'esposimetro manuale serve:

**a a simulare la riflessione media di un soggetto.*

b per la misurazione della luce riflessa. X

c quando ci sono illuminazioni molto alte.

d quando si fotografa un oggetto o molto chiaro o molto scuro.

Punteggio: 0,00

In realtà, **la risposta b (fornita dalla candidata) è sicuramente corretta perché riferita al concetto di misurazione della luce riflessa.**

La risposta a (ritenuta corretta dal Ministero) è, invece, di assai dubbia correttezza, anche perché, pur facendo riferimento al concetto di “*riflessione media del soggetto*”, utilizza il verbo “*simulare*”.

Si sottolinea, a tal proposito, che, mentre risulta pacifico l'utilizzo in svariati testi scolastici del verbo “*misurare*” nel contesto descrittivo ed esplicativo dello strumento e del funzionamento dell'*esposimetro* (come, d'altronde, lo stesso suffisso “*-metro*” del termine suggerisce immediatamente), viceversa, non risulta in nessuno dei testi consultati l'utilizzo del termine “*simulare*” che, non solo è ambiguo ed inadatto alla materia (l'*esposimetro* restituisce parametri numerici e dunque misure), ma risulta anche eccessivamente generico (nel contesto specifico cosa significa “*simulare*”? Riprodurre? Imitare? Fingere?). In sostanza, il termine “*simulare*” non è, in alcun modo, riconducibile ad un concetto di misurazione.

Si riporta testualmente da ESPOSIMETRI - Capitolo VII, pag. 181-182-184, Click & Net 2ED. - Volume unico per il secondo biennio (LDM) - Laboratorio tecnico multimediale, Clitt:

*“L’esposimetro è uno strumento in grado di **misurare** l’intensità della luce. In quanto strumento di **misurazione**, si potrebbe assimilare ad altri strumenti del genere quali il termometro e la bilancia. In realtà, l’esposimetro va oltre, traducendo il dato quantitativo in indicazioni operative, in grado di indirizzare il fotografo all’utilizzo della corretta coppia di valori tempo-diaframma. [...]*

*Gli esposimetri **misurano** la luce grazie ad una fotocellula ed alla conseguente variazione elettrica da essa provocata. In pratica, essi sono dei galvanometri appositamente tarati per una lettura su scala proporzionale alla luce captata dalla cellula. Nei modelli più recenti, l’elettronica ha sostituito il galvanometro, e le indicazioni digitali hanno soppiantato le scale di lettura a ghiera; il principio rimane comunque il medesimo. La luce captata dalla cellula, apporta delle modifiche all’energia interna, ed il circuito dell’esposimetro ne registra la variazione che viene tradotta in termini operativi (tempo e diaframma) per il fotografo.*

*Gli esposimetri, che sono generalmente inseriti nelle fotocamere, con notevole guadagno in praticità d’uso, possono anche essere apparecchi a sé, utilizzabili separatamente con fotocamere che ne sono sprovviste o per un controllo operativo particolarmente accurato. Sono strumenti molto versatili, **in grado di misurare la luce** secondo diverse modalità: per luce **riflessa**, incidente, spot. Alcuni modelli sono anche dei colorimetri, **misurano** cioè la temperatura di colore, ma il prezzo aumenta notevolmente. [...]*

*“**Lettura per luce riflessa**”. Il tipo di lettura esposimetrica che fa riferimento alla luce riflessa dal soggetto è il più ampiamente impiegato, in quanto è l’unico utilizzato dagli esposimetri interni delle fotocamere. Per gli esposimetri esterni invece, è solo una delle **modalità di misurazione** possibili.*

[...].

*Un metodo particolare di lettura per **luce riflessa** è quello effettuato per mezzo dell’esposimetro spot. Dalla posizione della fotocamera, si effettua la lettura puntando l’esposimetro verso una porzione molto ridotta del soggetto”.*

Questo il parere del **prof. Mauroner** (ALL.21):

“QUESITO 1 - La sfera bianca dell'esposimetro manuale.

La luce incidente è la luce che arriva direttamente al soggetto, la luce riflessa invece è quella che il soggetto rimanda verso l'obiettivo. Lo strumento utilizzato per il tipo di misurazione di luce incidente è l'esposimetro esterno (detto anche manuale), esso misura la luce, però, a prescindere dalla capacità di riflessione del soggetto, sia esso bianco, opaco, specchiante, lucido o diafano...). La risposta indicata come “riflessione media” è in realtà una parte della spiegazione del perché viene approntata la sfera. Senza dubbio, entrambe le risposte (a. e b.) fanno riferimento alla riflessione della luce, ma il termine “simulare” induce in errore in base alla costruzione morfologica della frase (a parer mio veramente mal posta), oltre al fatto che ciò che si effettua è una vera e propria misurazione, che fornisce al fotografo dei parametri il più possibile adatti alla corretta esposizione della composizione.

Cito un importante manuale di fotografia edito da Zanichelli, dell'autore Alfred A. Blaker, "Fotografia - arte e tecnica", pag. 156, capitolo VI:

PARAGRAFO: Metodi di misurazione della luce:

"Esistono due modi per leggere, o misurare, l'intensità della luce, cioè per valutare l'esposizione esatta di una fotografia. Si può puntare l'esposimetro verso la fonte di luce, oppure si può effettuare la lettura sulla luce riflessa dal soggetto. Il secondo metodo è il più comune, il più versatile ma anche il più complesso. [...].

PARAGRAFO: Lettura della luce incidente:

"Per leggere questo tipo di luce serve un esposimetro per luce diretta, oppure uno per luce riflessa adattato in modo opportuno. Molti dei modelli di esposimetro per luce riflessa, si possono utilizzare per la luce incidente coprendo la cellula sensibile con una semisfera mobile, bianca e traslucida, detta sfera integrativa, che consente di captare la luce da ogni angolo di fronte all'esposimetro. Per misurare la luce incidente si pone l'esposimetro vicino al soggetto, o all'interno della scena da fotografare, e si punta la sfera integrativa verso la fonte di luce principale. Si può orientare anche verso la macchina, se la fonte principale è vicina all'asse

della macchina. Forse il sistema più preciso di misurazione è quello chiamato "metodo doppio", ovvero una media fra le due letture: una si effettua con la cellula puntata direttamente alla fonte di luce, con il fotografo vicino al soggetto o all'interno della scena, e la seconda lettura si esegue puntando la cellula verso la macchina."

Dunque, se si ritiene la risposta b. ("per misurare la luce riflessa"), errata, lo stesso deve valere per la risposta a. ("simulare la riflessione media di un soggetto"), in quanto entrambe fanno riferimento alla luce riflessa. Nonostante il termine "media" riferito ai parametri di luce riflessa del soggetto sia corretto, il verbo "simulare" è inadatto e trae in inganno, facendo preferire (anche al sottoscritto) il sostantivo "misurazione", sempre in relazione alla luce riflessa, espresso nella risposta b. Ricordo nuovamente, infatti, che ciò che avviene è una vera e propria misurazione e l'esposimetro rimanda dati numerici a cui riferirsi per impostare la fotocamera".

E questo il parere del fotografo professionista **Davide Marangia** (ALL.22):

"In merito al primo quesito (sfera bianca dell'esposimetro).

I valori di esposizione (digitali) che vengono fuori dalla misurazione sono relativi al tempo di scatto e apertura di diaframma migliori per la realizzazione della fotografia. Poste in questi termini le risposte, fanno entrambe riferimento alla luce riflessa, in quanto la "a." dice "simulare la riflessione media di un soggetto", riferito quindi a quanta luce riflessa emette mediamente un soggetto, mentre la "b." più genericamente cita "per la misurazione della luce riflessa". Dunque, ritengo che sia la risposta "a." che la risposta "b." siano corrette poiché entrambe riferite alla luce riflessa".

*

DOMANDA 44

Un obiettivo è definito "normale" in base:

a alla dimensione dell'immagine.

b al formato del sensore.

***c all'angolo di ripresa (o angolo di campo).**

d alla lunghezza focale. X

Punteggio: 0,00

In verità, su qualsiasi libro di testo gli obiettivi (grandangolari, normali e teleobiettivi) vengono differenziati per lunghezza focale, espressa in millimetri (mm). Alla lunghezza focale corrisponde, naturalmente, un angolo di campo differente.

Si riportano testualmente

Click & Net - Laboratorio tecnico multimediale Volume unico, Clitt, capitolo VI, pagina 157:

*“L’obiettivo che comunque più si avvicina alla vista dell’occhio umano è di circa 50 gradi. Tuttavia, per consuetudine e come si è già detto, **gli obiettivi non vengono indicati con il loro angolo di campo, ma con la lunghezza focale.** [...] Se prendiamo, ad esempio, la pellicola 35mm, dalla quale si ottiene un fotogramma di 24x36mm dimensionalmente uguale ai sensori “full-frame”, vediamo che la diagonale misura 43,26mm. L’obiettivo “normale” comunemente usato per questo formato è il 50mm”.*

Immaginando, Hoepli, pag 40, 41. modulo II:

“Per chiamare un obiettivo con il proprio nome dobbiamo conoscere la sua lunghezza focale, che ne determina anche l’angolo visivo. La lunghezza focale si misura regolando la messa a fuoco dell’obiettivo all’infinito, ed è la distanza, espressa in mm tra il centro ottico dell’obiettivo e il piano focale. [...] Impostando l’obiettivo sulla focale corta, ampliamo l’angolo visivo; invece impostandolo sulla focale lunga lo restringiamo, di conseguenza inquadreremo una piccola parte della scena che ci apparirà ingrandita. [...]

Quando la focale è media e l’inquadratura è molto simile a quella che vediamo con i nostri occhi, allora stiamo usando un obiettivo normale. Dobbiamo scegliere l’obiettivo in base a cosa vogliamo riprendere. I

grandangolari sono adatti per fotografare edifici, panorami, interni ecc... I teleobiettivi sono indispensabili quando è difficile avvicinarsi al soggetto, come negli avvenimenti sportivi o con animali selvatici. Gli obiettivi normali sono indicati per il reportage”.

Questo il parere, al riguardo, del **prof. Mauroner** :

“QUESITO 2 - L'obiettivo "normale".

*Se il quesito precedente necessitava di una spiegazione leggermente più approfondita, qui trovo ci sia molto poco da dire. Gli obiettivi vengono annoverati per la loro lunghezza focale, alla quale corrisponde, per forza, un angolo di campo. In questo quesito entrambe le risposte (c. e d.) sono da ritenersi corrette. Lunghezza focale e angolo di campo sono collegati in**senso*
inverso: minore è la lunghezza focale dell'obiettivo, maggiore è l'angolo di campo.

Cito nuovamente il manuale di fotografia di Alfred A. Blaker, "Fotografia - arte e tecnica", pag. 92, capitolo IV:

"Gli obiettivi si possono suddividere in tre tipi principali, sempre in base alla relazione tra la loro lunghezza focale e il formato della pellicola cui sono destinati. Si hanno così:

-Obiettivi normali (anche definiti standard).

-Obiettivi con lunghezza focale più corta rispetto a quella normale (o standard), sono definiti grandangolari.

-Obiettivi con lunghezza focale più lunga rispetto a quella normale (o standard), sono definiti teleobiettivi oppure di lunga focale, il tutto in dipendenza diretta del loro disegno ottico.

Per ogni formato di pellicola, un obiettivo normale (standard) ha una lunghezza focale che equivale, più o meno, alla lunghezza della linea diagonale che attraversa il formato della pellicola utilizzabile. Per esempio, la diagonale dell'inquadratura 24x36 mm di una pellicola 35 mm è approssimativamente 43 mm. In pratica, poiché un ragionevole margine di tolleranza è accettabile, gli obiettivi di lunghezza focale dai 40 ai 58 mm sono solitamente considerati normali (o standard) per la ripresa fotografica 24x36 mm; anche se,

nella pratica, la maggior parte degli obiettivi normali (o standard) hanno una lunghezza focale di 50 mm.

Gli obiettivi di lunghezza focale normale (o standard) prevedono un angolo di campo che si avvicina a quello della visione dell'occhio umano. Nonostante l'occhio sia in grado di formare un'immagine ampia (di quasi 180 gradi) [...].

La lunghezza focale dell'obiettivo e l'ingrandimento dell'immagine sono direttamente collegati: più lunga è la lunghezza focale, maggiore risulta l'ingrandimento. Questo significa che se la distanza soggetto-punto di ripresa è mantenuta costante, il raddoppiamento della lunghezza focale, duplica anche l'ingrandimento dell'immagine."

Si fa riferimento alla lunghezza focale in quanto la lunghezza focale "normale" si distingue in base alla diagonale del fotogramma che si produce con la fotocamera che si sta utilizzando. Dunque, essendo la lunghezza focale parametro proporzionale in relazione all'angolo di campo (o angolo di ripresa), entrambe le risposte si devono ritenere corrette".

E questo il parere, assolutamente concordante, del fotografo professionista **Davide Marangia**:

"In merito al secondo quesito (obiettivo definito "normale"), l'obiettivo standard (o "normale") viene chiamato anche a "focale normale" perché fa riferimento alla lunghezza focale che è pari alla diagonale del formato. Gli obiettivi grandangolari, tele, normali, super tele ecc... vengono classificati in base alla loro lunghezza focale (espressa in millimetri – mm), alla quale corrisponde necessariamente un determinato angolo di campo. L'obiettivo normale ha solitamente la lunghezza focale pari a 50mm per un angolo di campo di circa 45°. Dunque, anche qui, le risposte "c." e "d.", a parere dello scrivente, possono essere considerate entrambe corrette se non addirittura la "d." (lunghezza focale) più esatta della risposta "c."

*

La superiore esposizione, corredata dalla piana lettura dei libri di testo maggiormente in uso nelle scuole e dai pareri tecnici di due autorevoli esperti di settore, non lascia adito a dubbi riguardo al fatto che l'esclusione della

ricorrente dal prosieguo delle prova concorsuale – per soli due punti, ottenibili con una sola risposta esatta in più – sia maturata per un mero errore di fatto compiuto dall'amministrazione procedente nell'individuazione delle risposte esatte ai quesito da essa stessa somministrati; con sussistenza, quindi, di una classica figura sintomatica di eccesso di potere.

Violati, altresì, sono i principi di eguaglianza e meritocrazia nell'accesso ai pubblici uffici (art.3 e 51 Cost.) nonché quello di imparzialità della p.a. (art.97 Cost.), atteso che la docente Tumino si ritrova attualmente fuori dalla procedura concorsuale pur avendo fornito, in concreto, un numero di risposte esatte pari o, addirittura, superiore a quelle date da altri candidati (ammessi) e, comunque, rispetto a quelle richieste dal bando (in un *range* che, peraltro, era già stato fissato su una soglia più alta rispetto alla sufficienza, ossia a 7/10).

Ancora, la mancata ammissione della ricorrente alle successive prove pratica e orale comporta una palese compromissione del principio di buon andamento della p.a. (art.97 Cost.), atteso che l'amministrazione scolastica, a causa dell'erronea predisposizione dei quesiti concorsuali, si priva di un'importante risorsa di personale di ruolo dalle indubbie capacità tecniche e didattiche (maturate attraverso un rigoroso percorso formativo, prima, e tre anni di servizio d'insegnamento, poi).

Al di là, poi, delle qualità soggettive della ricorrente, l'ammissione alle prove pratiche e orali di un numero di candidati, addirittura, inferiore a quello dei posti messi al concorso (13 candidati ammessi, su 120 partecipanti, a fronte di 16 posti disponibili) – rende ancora più controproducente per l'amministrazione scolastica l'esclusione dal concorso della signora Tumino e particolarmente evidente lo sviamento di potere in cui si è incorsi nella predisposizione della prova concorsuale cui si riferisce l'odierno contenzioso. **Si consideri, peraltro, che la disciplina B022 - “Laboratori di tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali”** soffre, notoriamente, di una cronica carenza di personale di ruolo, con conseguente difficoltà

da parte delle scuole rintracciare docenti che, con continuità, possano seguire le attività e i progetti in campo multimediale (i più seguiti e amati dai ragazzi).

La giurisprudenza amministrativa si è, d'altronde, ripetutamente pronunciata su casi speculari a quello in esame, precisando come le competenze scientifiche e la c.d. discrezionalità tecnica attribuite alle commissioni di concorso non possono ritenersi di tale consistenza da legittimare anche gli esiti di prove selettive palesemente caratterizzate da ambiguità o errori di fatto.

Si richiama, ad esempio, sul punto, la recentissima sentenza del Consiglio di Stato n.1999/2022:

*“Al riguardo deve essere ribadita la consolidata giurisprudenza della Sezione, secondo cui **ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta** per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall’art. 97 Cost. (Cons. St., sez. V, 17 giugno 2015, n. 3060), sicché, in altre parole, **in presenza di quesiti a risposta multipla, una volta posta la domanda, non può ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell’ente l’individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta** (v., *ex plurimis*, Cons. St., sez. III, 5 gennaio 2021, n. 158). Ne conseguirebbe eventualmente, secondo tale indirizzo, l’illegittimità dell’operato dell’amministrazione nella parte in cui ha contemplato due risposte egualmente esatte – soprattutto in base al tenore aspecifico della relativa domanda formulata – ritenendo però errata la risposta formulata dalla parte ricorrente”;*

Si confronti anche la sentenza del medesimo Consiglio di Stato n.842/2019 (nonché, in seno conforme, Consiglio di Stato, sentenza n.3886/2020; Consiglio di Stato, sentenza n.158/2021):

“Le considerazioni del verificatore, promanando da un organo terzo rispetto alla elaborazione del test sottoposto ai candidati (e delle relative risposte corrette), dimostrano

*quantomeno la non univoca qualificabilità come errata della risposta data dalla appellante al quesito n. 23: né tale conclusione travalica i confini posti al sindacato del giudice amministrativo in materia di discrezionalità tecnica, atteso che le stesse, non tanto confutano la correttezza delle valutazioni della preposta commissione di concorso, quanto piuttosto minano l'univocità del quesito e dello stesso contesto tecnico-scientifico di fondo, dal quale sono desumibili argomenti a favore della correttezza dell'una o dell'altra possibile risposta, a seconda del periodo di riferimento e (in parte) dello scopo del test, **non consentendo di qualificare come errata la risposta data dalla appellante al quesito n. 23, con la conseguente spettanza alla stessa, in relazione a tale risposta, di 1 punto e non di 0 punti, che nella univoca erroneità della risposta troverebbero il loro necessario presupposto**".*

I suddetti limiti alla discrezionalità tecnica in materia di pubblici concorsi sono stati, altresì, costantemente, individuati da codesto ill.mo TAR Roma, da ultimo in seno alla sentenza n. 4852/2022 (ma già, *ex multis*, sentenza n.11820/2021 e sentenza n.11565/2018):

"Oggetto del presente giudizio è infatti il corretto esercizio o meno, nel caso in esame, della discrezionalità tecnica, ovvero dell'apprezzamento effettuato dall'organo incaricato di compilare il quesito a risposta multipla.

In ordine a tale apprezzamento – insindacabile nel merito – la cognizione del giudice amministrativo è tuttavia piena, in conformità all'indirizzo formatosi a partire dalla decisione del Consiglio di Stato, sez. IV, 9 aprile 1999, n. 601, potendo il giudice amministrativo – anche senza sostituirsi all'Amministrazione – estendere il proprio giudizio dall'esame estrinseco della valutazione (secondo i noti parametri di logicità, congruità e completezza dell'istruttoria) all'esatta valutazione del fatto, secondo i parametri della disciplina nella fattispecie applicabile.

In tale prospettiva – e in applicazione del principio di effettività della tutela delle situazioni soggettive protette – se è vero che il giudice non può sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'Amministrazione, è anche vero che non può esimersi dal considerare e valutare l'eventuale vizio, tecnico o logico, dell'apprezzamento

dell'Amministrazione, ove una tale mancanza sia in concreto oggettivamente riscontrabile (cfr. in tal senso anche Consiglio di Stato n. 4862 del 2012).

Il Giudice amministrativo deve quindi censurare la valutazione che si ponga al di fuori dell'ambito di esattezza o attendibilità, quando non appaiano rispettati parametri tecnici di univoca lettura, ovvero orientamenti già oggetto di giurisprudenza consolidata (cfr. Cons. Stato, IV, 13 ottobre 2003, n. 6201). L'esercizio della discrezionalità tecnica deve corrispondere ai dati concreti, deve essere logico e non arbitrario: in altre parole, deve risultare non erroneo in fatto e razionale.

Il vaglio giurisdizionale di ragionevolezza di un test concorsuale non trova un limite nella mera formulazione di un questionario con domande a risposta multipla, ma – ferma rimanendo l'insindacabilità del giudizio tecnico - si estende all'apprezzamento della congruenza e della coerenza del medesimo rispetto alla finalità della selezione, secondo oggettivi criteri scientifici o tecnici.

....

Il che significa che il quesito censurato conteneva due risposte corrette su tre, e ciò in violazione del consolidato insegnamento giurisprudenziale secondo cui “non è configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall'art. 97 Cost. (Cons. Stato, sez. V, 17 giugno 2015, n. 3060); b) in altre parole, in presenza di quesiti a risposta multipla, una volta posta la domanda non può ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta” (cfr. ex plurimis, TAR Lazio, sez. terza-quater, n. 7392/2018; TAR

Lazio, sez. terza-quater, n. 7095/2018; TAR Lazio, sez. terza-quater, n. 5288/2018)” (cfr. ex plurimis Consiglio di Stato 5 gennaio 2021, n. 158).

Ne consegue l’illegittimità dell’operato dell’Amministrazione nella parte in cui ha contemplato due risposte egualmente esatte, ritenendo però errata la sola risposta formulata dalla ricorrente”.

*

SUL PERICULUM IN MORA

Da quanto sopra esposto, si evince il *fumus boni iuris* dell’odierno ricorso.

Quanto al *periculum in mora* che sorregge e giustifica l’odierna domanda cautelare, si fa presente che, con il già citato avviso prot.10243 del 29/4/2022, l’USR Romagna ha convocato per il 24 maggio e seguenti 2022 i 13 candidati ammessi alle prove conclusive del concorso (su 16 posti messi a concorso).

Ebbene, ove la ricorrente non venisse ammessa prontamente al prosieguo dell’iter concorsuale – come, meritocraticamente, a lei spettante – i 3 posti che sicuramente rimarranno non assegnati (per la riferita insufficienza di candidati) verrebbero resi disponibili per la mobilità del personale docente (i cui movimenti verranno effettuati entro l’inizio del prossimo anno scolastico 2022/23) o, al più tardi, verrebbero riassegnati ai concorsi di prossimo svolgimento (tra cui il concorso straordinario *bis* che il Ministero ha già preannunziato, come da comunicati di stampa ALL.23). **Con relativa consumazione del c.d. *bene della vita* per il quale oggi si agisce in giudizio.**

Sotto altro profilo, è, poi, evidente come il vaglio del ricorso soltanto in sede di merito e, quindi, a distanza di mesi o anni dal deposito dello stesso – com’è inevitabile a causa del gravoso carico di procedimenti pendenti presso l’illustre TAR Lazio – comporterebbe, pur nell’auspicato caso di accoglimento finale, la perdita di professionalità specifica, quale docente di ruolo, da parte della signora Tumino; ciò che, riguardando lo specifico bagaglio di esperienza

che si matura solamente attraverso un servizio effettivo, ha carattere palesemente irrisarcibile.

Non solo.

L'accoglimento del ricorso a distanza di tempo dalla definizione dell'iter concorsuale esporrebbe la stessa amministrazione scolastica ad onerosi adempimenti ed obblighi, quali:

- la ricostituzione, a distanza di tempo, della Commissione ormai disciolta;
- una complessa revisione della posizione di carriera della ricorrente, a decorrere dalla data in cui sarebbe spettata l'immissione in ruolo;
- la corresponsione delle somme che maturerebbero, fino alla decisione nel merito, a titolo sia retributivo che risarcitorio (con relativi profili di danno erariale)

Viceversa, la cautelativa ammissione con riserva della signora Tumino alle prove conclusive del concorso, sulla base dei concreti profili d'illegittimità degli esiti concorsuali già rassegnati, non arreherebbe nessun tipo di pregiudizio né all'interesse pubblico in generale, né, specificamente, all'amministrazione scolastica, né, infine, a soggetti terzi (attesa la sovrabbondanza dei posti messi a concorso e la conseguente mancanza di controinteressati, presenti o futuri).

D'altronde, la stessa giurisprudenza amministrativa ha più volte riconosciuto l'esigenza e l'opportunità di mantenere la *res adhuc integra* in attesa della decisione di merito in casi analoghi di contenzioso cautelare in materia di pubblici concorsi:

In particolare, codesto Ecc.mo Collegio, in presenza di censure concernenti l'errata formulazione di quesiti concorsuali, ha ravvisato, pur «*al sommario esame proprio della presente fase, i presupposti per l'accoglimento dell'istanza cautelare, in quanto il quesito contestato, il cui punteggio ha comportato il mancato superamento della prova da parte dei ricorrenti, presenta profili di ambiguità nella*

formulazione e nella individuazione della risposta esatta» (T.A.R. Lazio – Roma, ord. cau. del 24 aprile 2020, n. 3182).

Ancora più di recente, il medesimo TAR Roma ha concesso la tutela cautelare sulla base delle considerazioni che seguono:

“Considerato che, al sommario esame proprio della presente fase, si rinvencono i presupposti di cui all’art. 55 c.p.a. per la concessione della tutela cautelare richiesta, in riscontrata presenza di profili di “fumus” – comunque da approfondire in sede di merito – in ordine all’ambiguità del quesito n. 10 della “busta n.2” di cui è causa e all’assenza di profili chiari forniti in questa fase dalla parte resistente ad attestare l’oggettiva erroneità della risposta fornita dalla ricorrente;

Considerato che la misura cautelare più idonea che il Collegio ritiene di individuare – alla luce dell’intervenuto superamento della prova orale a cui la ricorrente era stata ammessa con il decreto monocratico in epigrafe – è quella dell’inserimento, con riserva, della ricorrente stessa nella graduatoria finale che l’Università provvederà a stilare, attribuendo alla ricorrente il punteggio corrispondente a “risposta esatta” per la domanda in questione; **(TAR Roma, ordinanza cautelare n.3925/2021; in senso analogo, ex multis: Ordinanza Consiglio di Stato, Sez.VI, n.2581/20; Ordinanza Consiglio di Stato, Sez.VI, n.6655/20; Ordinanza Consiglio di Stato, Sez.VI, n.2581/20; Ordinanza Consiglio di Stato, Sez.VI, n.2157).**

Si chiede, quindi, che l’Ecc.mo TAR Roma Voglia sospendere in via cautelare gli atti impugnati, per le parti d’interesse, e, quindi, ordinare al Ministero dell’Istruzione, all’USR Emilia-Romagna e alla Commissione esaminatrice – ciascuno secondo le proprie competenze – di ammettere con urgenza la ricorrente alle prove pratica e orale che rappresentano la fase conclusiva del concorso per cui è causa.

*

IN VIA ISTRUTTORIA

Parte ricorrente allega oggi n.2 perizie di parte – sopra ampiamente riportate e commentate – che, inequivocabilmente, provano l’erroneità della

batteria di quesiti somministrati alla signora Tumino quale prova scritta del concorso per docenti per cui è causa e, in particolare, la correttezza delle risposte fornite alle domande n.24 e 44.

Si è visto, d'altronde, come la suddetta erroneità si evince chiaramente – anche senza particolari cognizioni tecniche – dalla semplice scorsa dei libri di testo adottati nelle scuole, per la materia *de qua*, che contengono pedissequi riferimenti alle espressioni e nozioni contenute nelle risposte contrassegnate dalla ricorrente (piuttosto che in quelle, erroneamente, ritenute corrette dal Ministero).

Non sarebbe, pertanto, necessaria ulteriore attività istruttoria sul punto (quanto meno ai fini della mera ammissione con riserva al prosieguo del concorso).

E', quindi, per mero scrupolo difensivo che si chiede che, ove ritenuto necessario dall'illustre Collegio, venga, altresì, disposta apposita CTU.

*

SUL CONTRADDITTORIO

Si ritiene che l'odierna fattispecie non contempli alcun controinteressato cui effettuare la notifica del ricorso.

La riferita sovrabbondanza di posti disponibili rispetto ai candidati ammessi alla prove pratica e orale (13 candidati su 16 posti messi a concorso), fa venir meno, infatti, qualsiasi conflittualità e concorrenzialità al riguardo.

Non solo.

Ci troviamo in una fase concorsuale in cui non vi è stata ancora l'approvazione e pubblicazione di una graduatoria di merito e gli stessi candidati ammessi alle prove conclusive del concorso potrebbero ipoteticamente non superare. Anche per tale ragione, quindi, in base a giurisprudenza assolutamente consolidata, non possono sussistere controinteressati in senso tecnico.

E' solo per estrema cautela difensiva, quindi, che si è provveduto a richiedere all'amministrazione la residenza di almeno uno dei candidati ammessi alle citate prove conclusive del concorso; ma la relativa istanza (ALL.24) è, tuttora, inesitata.

*

Per tutto quanto sopra esposto e per quant'altro si rappresenterà in corso di causa, la signora Tumino, come sopra difesa e rappresentata,

CHIEDE

che l'ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale adito Voglia accogliere il presente ricorso e, per gli effetti, annullare gli atti con lo stesso impugnati, previa adozione delle misure cautelari oggi richieste.

Con vittoria di spese, onorari e compensi.

Si dichiara che la presente controversia ha valore indeterminabile e che, vertendo in materia di pubblico concorso, è dovuto un contributo unificato in misura dimezzata pari a € 325,00 (trecentoventicinque/00).

Catania, 13/5/2022

Avv. Fabio Rossi